

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4013 del 04/08/2023
Oggetto	DLgs.387/2003 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti, localizzato nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) - Proponente: Apis MO1 Soc. Agr. Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4149 del 04/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DLgs.387/2003 – Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti, localizzato nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – Proponente: Apis MO1 Soc. Agr. Srl

In data 11/04/2022, la ditta Apis MO1 Soc. Agr. Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC Modena con prot. 60388 del 11/04/2022, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti, localizzato in Via Dugale Secondo (Via Forcole provenendo da Mirandola), nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- Dlgs 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”
- L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”;
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna 26/07/2011 n. 51 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.

Il progetto prevede la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti, con una portata di 500 Sm³/h da immettere nella rete di trasporto SNAM, ed un quantitativo annuale pari a 4.151.875 Nm³/anno. Il biometano è generato dalla purificazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di materiali di provenienza agricola e agroindustriale.

L’avvio del procedimento è coinciso con la presentazione dell’istanza, completa degli elementi essenziali individuati dal DM 10/09/2010, avvenuta il giorno 11/04/2022.

Il pagamento delle spese istruttorie in materia di Procedimento Unico è stato effettuato per un importo pari a € 2.835,50 in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE, contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 74772 del 05/05/2022.

La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma simultanea e in modalità sincrona di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione Unica per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003)	A.R.P.A.E. (SAC)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in materia di AUA	A.U.S.L. Modena A.R.P.A.E. (ST) Comune di Concordia sulla Secchia
Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del metanodotto e dichiarazione di pubblica utilità	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in merito al metanodotto e all'impianto di immissione del biometano in rete	Comune di Concordia sulla Secchia A.R.P.A.E. (SSA-ST) A.U.S.L. Modena Vigili del Fuoco Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Parere in merito all'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano	SNAM Rete Gas Spa
Nulla Osta di competenza per metanodotto	Ministero dello Sviluppo Economico Comando Militare Esercito Emilia Romagna Comando Marittimo Nord Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena
Permesso di Costruire (L.R. 15/13)	Comune di Concordia sulla Secchia
Parere in materia pre-sismica (L.R. 19/2008)	Unione Comuni Modenesi Area Nord - Struttura Tecnica Sismica
Autorizzazione Paesaggistica (Dlgs.42/2004)	Comune di Concordia sulla Secchia Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004 e D.Lg. 50/2016)	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Concessione allo scarico in canale di pertinenza del Consorzio di Bonifica Burana (Dugale Primo Inferiore)	Consorzio di Bonifica Burana

Concessione per attraversamento di canale di pertinenza del Consorzio di Bonifica Burana (canale Dugale Secondo)	Consorzio di Bonifica Burana
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena
Autorizzazione per nuovo accesso e lavori sulla viabilità comunale (Strada comunale "Via Dugale Secondo")	Comune di Concordia sulla Secchia
Autorizzazione per lavori sulla viabilità comunale (Strada comunale "Via Forcole")	Comune di Mirandola
Autorizzazione di cabina elettrica per l'allacciamento alla rete elettrica	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere in merito all'allacciamento alla rete elettrica	E-Distribuzione Spa
Parere in materia fiscale	Agenzia delle Dogane Modena
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav.	ENAC
Parere/nulla osta in merito alla modifica dell'innesto a raso di Via Forcole sulla strada SS 12	ANAS Spa

La Conferenza di Servizi è costituita dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- ARPAE
- Comune di Concordia sulla Secchia
- Comune di Mirandola
- Unione Comuni Modenesi Area Nord
- AUSL Modena
- Consorzio della Bonifica Burana
- Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Modena
- Comando provinciale VVF di Modena
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
- Agenzia delle Dogane Modena
- ENAC
- Ministero Sviluppo Economico
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno
- Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea

Sono stati invitati a partecipare alla Conferenza anche i gestori di pubblici servizi: E-distribuzione Spa, SNAM Rete Gas Spa e ANAS Spa.

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14-ter della L. 241/90, le valutazioni inerenti al progetto sono svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della quale ogni amministrazione convocata si esprime su tutte le decisioni di propria competenza, nell'ambito dell'Autorizzazione unica energetica di cui all'art.12 del Dlgs.387/2003.

La Conferenza di Servizi si è insediata il giorno 12/05/2022 e ARPAE SAC Modena ha inviato alla società proponente la richiesta di integrazioni in data 26/05/2022, che sono state acquisite in data 29/07/2022.

La Conferenza di Servizi si è riunita nuovamente il 06/09/2022, il 04/11/2022, il 13/04/2023, il 01/06/2023 e il 25/07/2023 per concludere i propri lavori.

Come riportato nel verbale della seduta del 06/09/2022, agli atti di ARPAE, vista la necessità di tempo per chiarire alcuni aspetti che non hanno trovato adeguato riscontro nelle integrazioni fornite e per esaminare le integrazioni volontarie pervenute in data 05/09/2022, gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, in accordo con il proponente, hanno deciso di prolungare i lavori della conferenza di 45 giorni.

Come riportato nel verbale della seduta del 04/11/2022, agli atti di ARPAE, vista la ulteriore necessità di tempo per chiarire alcuni aspetti che non hanno trovato adeguato riscontro nelle integrazioni trasmesse, legati alla progettazione stradale, all'interferenza della strada con la rete di bonifica, all'adeguamento impiantistico di confinamento della fase di compostaggio finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene, e per fornire la documentazione necessaria, gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, in accordo con il proponente, hanno deciso di prolungare i lavori della conferenza di 90 giorni, prorogati su richiesta della ditta di ulteriori 60 giorni.

Ad esito della Conferenza di Servizi del 13/04/2023, ARPAE ha inviato al Proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis Legge 241/90; tale comunicazione è stata inviata il 17/04/2023 con prot. 66825 al proponente e per conoscenza a tutti gli Enti della Conferenza di Servizi.

Successivamente, entro i tempi assegnati per legge, il proponente ha inviato le proprie osservazioni supportate da documentazione integrativa, acquisite agli atti con prot. 73541 (e altri) del 27/04/2023 e trasmesse agli enti della Conferenza di Servizi con prot. 76915 del 03/05/2023.

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 01/06/2023 sono state illustrate le osservazioni e la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis Legge 241/90 e sono stati acquisiti i pareri ed esaminate le posizioni prevalenti.

La seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi è stata convocata in data 25/07/2023 ed ha tenuto conto anche di un approfondimento giuridico in merito alle posizioni dissenzienti espresse dagli enti.

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*", riportante data 25/07/2023 ed allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali presentati da aprile 2022 a maggio 2023, elencati al paragrafo 1.9 ELABORATI PROGETTUALI del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*".

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni di competenza in merito al progetto:

- Agenzia delle Dogane, nulla osta prot.12007 del 29/04/2022
- SNAM Rete Gas Spa, nulla osta prot. 222 del 05/05/2022, nulla osta prot. 345 del 01/09/2022 (**Allegato C**)
- Vigili del Fuoco Modena, parere prot. 9405 del 10/05/2022
- Aeronautica Militare - Comando 1° Regione Aerea, nulla osta prot. 0010754 del 12/05/2022
- Unione Comuni Modenesi Area Nord, assenso di massima n. 4.6/2022 prot. 27673 del 02/08/2022
- Consorzio della Bonifica Burana, parere prot. 12357 del 31/08/2022, prot. 15337 del 03/11/2022, prot. n. 6379 del 12/04/2023, prot. 8945 del 31/05/2023

- Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile, parere minerario prot. 45771 del 06/09/2022
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere prot. 22786 del 06/09/2022 e prot.9692 del 07/04/2023
- Comando Marittimo Nord, nulla osta prot.28420 del 15/09/2022
- ENAC, parere prot. 0133476 del 26/10/2022
- ANAS Spa Struttura Territoriale Emilia-Romagna, parere prot.761555 del 03/11/2022 e prot.377742 del 18/05/2023
- Comune di Concordia sulla Secchia, **parere negativo** prot. 13013 del 04/11/2022, prot.4601 del 11/04/2023, prot. 6465 del 01/06/2023 e prot. 8729 del 24/07/2023
- Comune di Concordia sulla Secchia, autorizzazione paesaggistica prot. 9013/13945 del 03/11/2022 (**Allegato B**)
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nulla osta prot. 182189 del 12/12/2022
- Arpae - APA Modena, contributo istruttorio prot. 210796 del 23/12/2022, prot.61021 del 06/04/2023 e prot. 100059 del 08/06/2023
- Comune di Mirandola, **parere negativo** prot.14761 del 13/04/2023 e prot.21625 del 01/06/2023
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna, nulla osta n.241-23, prot. 11639 del 18/07/2023

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90, è stato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi che non hanno reso le proprie determinazioni relative alla decisione finale.

Sulla base dei suddetti pareri e delle valutazioni conclusive della Conferenza dei servizi, a cui si rimanda (Allegato A), il progetto è **approvato** e si rilascia col presente atto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, alle **condizioni** di seguito riportate ed alle specifiche **prescrizioni** esplicitate nell'Appendice dell'Allegato A e riportate al successivo punto 4 della presente determina.

Rilevato inoltre, durante i lavori della Conferenza, che la realizzazione dell'impianto APIS MO1 Società Agricola S.r.l., necessita dell'adeguamento strutturale della strada Via Dugale Secondo-Via Forcole di proprietà dei Comuni di Concordia sulla Secchia e Mirandola, e stante la competenza esclusiva di tali amministrazioni titolari della strada di indicare con quali soluzioni tecnico/amministrative/patrimoniali/demaniali/economiche attuare le modifiche che si rendono necessarie per la funzionalità della strada comunale rispetto all'impianto medesimo, si condiziona la realizzazione e l'esercizio dell'impianto alle indicazioni tecniche, attuative, applicative ed esecutive di dettaglio che verranno espresse dai comuni titolari sulla base del progetto esecutivo di cui al futuro atto convenzionale/contrattuale tra APIS MO1 e le amministrazioni comunali di Concordia sulla Secchia e Mirandola.

Parimenti, si condiziona altresì l'autorizzazione alla:

- sottoscrizione con ANAS di un apposito atto convenzionale, preventivamente approvato dalla superiore Direzione, o ottenimento di un atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 "Nuove Codice della Strada" a seguito di opportuna istruttoria ANAS, per la modifica dell'innesto a raso della Via Forcole sulla strada S.S. 12;

- sottoscrizione di disciplinare di concessione con il consorzio di Bonifica Burana per le opere interferenti col canale di competenza;
- stipula di contratto definitivo, registrato e trascritto, di disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse (nuova strada di accesso e impianto di connessione alla rete di distribuzione del gas).

La posizione di dissenso espressa nel corso dell'istruttoria dai Comuni di Concordia sulla Secchia e Mirandola ribadita nel corso dell'ultima cds come da Verbale allegato, sospende l'efficacia della presente determinazione conclusiva per un termine massimo di 10 giorni ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90.

Il presente atto ricomprende l'AUA per la gestione dell'impianto in esame, che viene allegata alla presente autorizzazione (**Allegato D**).

Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali.

Si precisa che l'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas, ossia il tratto di gasdotto DN 100 (4") con lunghezza pari a 237 m circa, di connessione del Punto di Consegna e Riconsegna SNAM presso l'impianto APIS MO 1 alla condotta esistente denominata Met. Derivazione per Bassa Mantovana DN 200 (8") in Comune di Concordia sulla Secchia, sarà realizzato, collaudato e messo in esercizio da Snam Rete Gas S.p.a. ed entrerà a far parte della rete di trasporto del gas di proprietà del gestore. Pertanto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas è rilasciata a Snam Rete Gas S.p.a., in quanto gestore della rete di trasporto del gas naturale.

Pertanto l'obbligo della dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, previsto dall'art.12 del Dlgs. 387/2003 e dal D.M. 10/09/2010, non riguarda l'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore.

L'atto di Autorizzazione Unica, che comprende l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto, comporterà dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 164/2000 e dell'art. 12 del DPR n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004.

Si precisa infine quanto segue.

Il termine per la messa in esercizio dell'impianto è fissato in 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.

Si dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione.

Ciascuna modifica di carattere sostanziale che il proponente intende effettuare durante la realizzazione o l'esercizio dell'impianto autorizzato, secondo quanto definito ai sensi dell'art. 5 del

D.Lgs. n. 28/2011, dovrà essere autorizzata dall'Autorità competente a seguito dello svolgimento di un nuovo procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Le modifiche di carattere non sostanziale, secondo quanto definito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, dovranno essere sottoposte alla disciplina di cui all'art.6 del medesimo Decreto, Procedura Abilitativa Semplificata, di competenza comunale. Dovranno inoltre essere comunicate all'autorità competente per il Procedimento Unico, che, se necessario, provvederà ad aggiornare gli atti di propria competenza e a darne comunicazione agli Enti interessati.

A seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica, tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, potranno espletare i controlli dovuti in relazione alle prescrizioni generiche e specifiche individuate nell'autorizzazione unica.

Ai sensi dell'art.44, comma 3 del Dlgs. n.28/2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo (€1.000) e massimo (€150.000) e comunque non inferiore a €300.

Ai sensi dell'art.44, comma 4 del D.lgs. n.28/2011, sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la relativa potestà sanzionatoria, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.

Tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico della società Apis MO1 - Società agricola S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 26/07/2022, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Si dà atto che:

- con la DDG 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la DGR n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna.

Per tutto quanto precede, su proposta del Responsabile del Procedimento

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. di **approvare il verbale** “*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*” (Allegato A) riferito alla seduta del giorno 25/07/2023, quale determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi;
2. di **autorizzare**, per gli effetti del punto precedente, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, Apis MO1 Soc. Agr. S.r.l., con sede legale in Vicolo del Bersaglio n.30, Comune di Bolzano (BZ), a realizzare ed esercire l’impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali e sottoprodotti, localizzato in Via Dugale Secondo (Via Forcole provenendo da Mirandola), nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in conformità alle proposte progettuali presentate negli elaborati elencati al paragrafo 1.10 dell’Allegato A;
3. di stabilire che, per le motivazioni riportate in premessa, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto sono **condizionati** alle indicazioni tecniche, attuative, applicative ed esecutive di dettaglio che verranno espresse dai comuni titolari sulla base del progetto esecutivo di cui all’atto convenzionale/contrattuale tra APIS MO1 e le amministrazioni comunali di Concordia sulla Secchia e Mirandola.

Parimenti, si **condiziona** altresì l’autorizzazione alla:

- alla sottoscrizione con ANAS di un apposito atto convenzionale, preventivamente approvato dalla superiore Direzione, o ottenimento di un atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 285/1992 “Nuove Codice della Strada” a seguito di opportuna istruttoria ANAS, per la modifica dell’innesto a raso della Via Forcole sulla strada S.S. 12;
- alla sottoscrizione di disciplinare di concessione con il consorzio di Bonifica Burana per le opere interferenti col canale di competenza;
- alla stipula del contratto definitivo, registrato e trascritto, di disponibilità delle aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse (nuova strada di accesso e impianto di connessione alla rete di distribuzione del gas).

L’avveramento delle condizioni suddette andrà tempestivamente comunicato e documentato ad ARPAE SAC Modena; nelle more dell’avveramento di tutte le condizioni sopra citate, l’efficacia e l’operatività della presente autorizzazione unica rimarrà sospesa.

4. di stabilire che devono essere rispettate le **prescrizioni** individuate nel documento “*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*” (Allegato A), di seguito elencate:

Sismica

Pr.1. Per quanto riguarda l’assenso di massima in merito alla sismica, alla denuncia del progetto esecutivo delle strutture dovrà risultare allegata relazione geologica, geotecnica e sismica sviluppata ai sensi delle NTC/2018, completa delle verifiche di stabilità per liquefazione condotte con approccio cautelativo secondo i più recenti indirizzi e standard scientifici.

Tutela archeologica

Pr.2. Devono essere eseguiti una serie di saggi lineari di verifica preliminare nell’area interessata dagli interventi di scavo della vasca di laminazione in progetto; tali saggi dovranno essere in numero e di ampiezza sufficiente a comprendere l’eventuale presenza umana e la natura di elementi d’interesse archeologico nel sottosuolo. I sondaggi, da effettuare con mezzo meccanico provvisto di benna liscia, dovranno raggiungere la profondità di progetto, con eventuali approfondimenti di quota se necessario. Nel caso di presenza di stratigrafie e/o

resti strutturali, la Soprintendenza potrà richiedere ulteriori approfondimenti. Le indagini archeologiche preventive, oltre all'attività sul campo, dovranno prevedere la documentazione archeologica, che comprenderà la schedatura delle unità stratigrafiche rilevate, le planimetrie e le sezioni in numero adeguato alla completa documentazione, nonché le foto su supporto digitale. Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico della Soprintendenza, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

- Pr.3. Al termine delle indagini archeologiche, dovrà essere prodotta, da parte della ditta incaricata, una relazione finale post-scavo che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dell'intervento, anche in caso di mancato rilevamento di evidenze archeologiche. Le modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza. Solo dopo l'esito dei sondaggi potrà essere verificata la reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali strutture emerse e valutata la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora conservato nel sottosuolo.
- Pr.4. Si prescrive di dare alla Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Normativa antincendio

- Pr.5. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni del parere di conformità alla normativa antincendio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Modena espresso con prot. 9405 del 10/05/2022:
- A. DIGESTORE ANAEROBICO/ COSTITUITO DA 2 VASCHE DI PROCESSO E 1 VASCA DI STOCCAGGIO
1. Le distanze di sicurezza (distanza dai fabbricati interni – distanza di protezione e distanza di sicurezza esterna) a servizio del digestore dovranno risultare conformi alla tabella di cui al punto 2.10/c del D.M. 03.02.2016 per depositi di 2^a categoria (punto 2.5. del citato D.M. 03.02.2016);
 2. Per quanto riguarda le tubazioni di collegamento dei flussi di gas dai digestori al resto dell'impianto devono essere rispettate le norme previste per gli impianti di gas naturale di cui al D.M. 16.04.2008; Per quanto riguarda le considerazioni indicate a pag 17 della relazione tecnica con la previsione di utilizzo di altre norme le stesse considerazioni potranno essere oggetto di apposita procedura di "deroga" di cui al DPR 151/2011;
 3. I digestori devono essere dotati dei seguenti due impianti di sicurezza automatici ed indipendenti: uno per la rilevazione di fughe gas e uno per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Inoltre dovrà essere previsto un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia così come previsto dal punto 2.11.c del D.M. 03.02.2016;
 4. Per quanto riguarda la valutazione ATEX indicata in relazione tecnica della "guardia idraulica" siano specificati i provvedimenti che si intendono adottare con riferimento al rischio di incendio e esplosione con coinvolgimento di parti dell'impianto e di operatori in turno;
 5. L' area di installazione dovrà risultare compatibile con gli strumenti urbanistici Comunali;
 6. Le torce di sicurezza dovranno essere dotate di sistema in grado di evitare "ritorni di fiamma";
 7. Sia verificata la possibilità di dotare l'impianto a servizio delle torce di sicurezza, di un sistema di monitoraggio sul gas (ossigeno e metano) con blocco di sicurezza generale in caso di formazione di miscele esplosive all'interno della rete;
 8. Le torce di sicurezza (elementi pericolosi di cui al punto 2.8.c) dovranno rispettare, tra di loro, una idonea distanza di sicurezza interna;
 9. L'area occupata dai serbatoi e quella circostante non deve essere attraversata da linee elettriche aeree così come previsto dal punto 2.9. del D.M 03.02.2016;
 10. La valutazione del rischio di esplosioni di cui al D.L.vo 81/2008 sia integrata considerando la possibilità di formazione di atmosfere pericolose all'interno degli accumulatori pressostatici, sia in condizioni di funzionamento regolare, sia di sovrapressioni e depressioni;

11. Attorno ai serbatoi dovrà essere mantenuta una fascia libera di terreno sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericoli di incendio di larghezza non inferiore alla distanza di protezione;
 12. Gli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche dovranno essere realizzati in conformità al punto 6.4. del D.M. 03.02.2016.
- B. IMPIANTO UPGRADING**
1. Per quanto riguarda l'impianto 'upgrading (manufatto membrane selettive con pressione di lavoro tra 12 e 16 bar) , e compressore biogas (Alta pressione) le caratteristiche dei locali dovranno risultare conformi al Titolo II del D.M. 28.06.2002 o ritenuti equivalenti (sicurezza di 1° o 2° grado).
- C. SISTEMA DI COMPRESSIONE E MISURAZIONE BIOMETANO**
1. Per il locale compressore e la cabina REMI, in relazione alla tipologia del grado di sicurezza previsto in progetto (di 1° grado o 2° grado), con riferimento ai punti 2.3.a e 2.4.a del D.M. 28.06.2002 occorre mantenere le distanze tra gli elementi pericolosi di cui ai punti 1.2.1. a+b+c del citato D.M. 28.06.2002 ;
 2. Il locale compressore dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 12583.
- D. CENTRALE TERMICA DA 1259 KW**
1. In relazione a quanto dichiarato in relazione tecnica con riferimento alla caratteristiche di densità del biogas (superiore a 0,8) occorre che siano rispettate tutte le condizioni previste dal D.M. 08.11.2019 per tali tipologie di gas.
- E. DEPOSITI DI BIOMASSE**
1. La distanza di separazione tra i depositi di biomasse (Fibrose-secche e sottoprodotti umidi) definiti quali "sorgenti di irraggiamento" e il digestore in progetto definito "bersaglio" non dovrà superare il valore soglia pari a 12,6 KW/m².
- F. GRUPPO ELETTROGENO DA 537 KW**
1. La presenza del serbatoio incorporato in plastica da 636 lt dovrà essere previsto all'interno del fascicolo tecnico che ha determinato la marcatura CE dell'apparecchiatura.
- G. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO**
1. L'impianto idrico antincendio dovrà essere realizzato in conformità al punto 6.5. del D.M.
- H. COLLEGAMENTO AL METANODOTTO SNAM**
1. Per quanto riguarda il collegamento tra il compressore ed il metanodotto SNAM occorre produrre, prima dell'inizio dei lavori, istanza di valutazione progetto per l'attività 6.2.B del DPR 151/2011 per il tratto di tubazione di proprietà APIS.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07 ago 2012, di seguito elencata:

- A. Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH PROD 2012).
- B. Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:
 - c1) *Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.*
 - > DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;
 - c2) *Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti.*
 - > DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i.;
 - > DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;
 - > CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP 2014.
 - c5) *Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.*
 - > DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. ;
 - > DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;
 - > DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO REDATTE SUL MOD. PIN 2.4-2018 DICH.IMP.

C. Altra eventuale documentazione:

Prima dell'inizio dei lavori per la preventiva approvazione:

- Schema distanze di sicurezza con riferimento ai precedenti punti A1-A8;
- Relazione tecnica con riferimento ai precedenti punti A2 e A4;

- Dichiarazione sulla compatibilità dell'area di cui al precedente punto A5;
- Schema strutture dei manufatti con riferimento ai precedenti punti B1-C1;
- Schema e relazione tecnica sull'impianto idrico antincendio con riferimento al precedente punto G1;
- Documentazione tecnica sulle distanze di separazione di cui al precedente punto E1 e sul serbatoio in plastica di cui al punto F1;
- Relazione tecnica sulla centrale termica con riferimento al precedente punto D1.

La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet www.vigilfuoco.it.

Interferenze con la rete di distribuzione del gas metano

- Pr.6. L'inizio dei lavori nei tratti interferenti la condotta SNAM dovrà essere preventivamente concordato con il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia (tel. 0522/55.80.50), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale.
- Pr.7. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora SNAM abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- Pr.8. La distanza tra il punto più vicino del fabbricato da adibire ad ufficio, sala riunioni e cucina e l'asse del metanodotto Snam Rete Gas dovrà essere maggiore di 13,5 m.
- Pr.9. Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto autorizzato, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte del proponente - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere. In ogni caso, SNAM si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.
- Pr.10. Copia del Nulla Osta inviato con prot. 345 del 01/09/2022, dovrà essere restituito a SNAM controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori.

Autorizzazione del metanodotto

Si precisa che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di allacciamento alla rete di distribuzione del gas è rilasciata a Snam Rete Gas S.p.a., in quanto gestore della rete di trasporto del gas naturale.

- Pr.11. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi dai metanodotti in realizzazione, secondo quanto richiamato nell'istanza di richiesta di Autorizzazione unica del 11/04/2022 e presentato nella Relazione tecnica n. NQ/R21286/L01 del 07/04/2022.
- Pr.12. Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto contenuto nella Relazione tecnica n. NQ/R21127-REL-AU-E-00003 e negli elaborati n. NQ/R21127-Dis-I-D-00101 e n. NQ/R2127-Dis-SKR-D-00070 del 07/12/2021 relativi ai metanodotti in costruzione.
- Pr.13. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

- Pr.14. Il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio.
- Pr.15. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, alla scrivente Agenzia ed al competente ufficio del Comune di Concordia sulla Secchia, nonché secondo i tempi e le modalità indicate dai singoli Enti nelle prescrizioni sopra riportate.
- Pr.16. Ai sensi della LR 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno e ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate.
- Pr.17. Su richiesta del proponente, adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, ARPAE può prorogare il termine stabilito per la conclusione dei lavori.
- Pr.18. La comunicazione di conclusione dei lavori deve essere trasmessa alla scrivente amministrazione ed al competente ufficio del Comune di Concordia sulla Secchia entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori.
- Pr.19. Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di interferenza con linee di energia elettrica, gas, acqua e fognature.
- Pr.20. Sono fatte salve tutte le norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi, cui il titolare della presente autorizzazione dovrà adempiere anche ottenendo, qualora necessario, il preventivo assenso da parte degli Enti titolari delle relative competenze.
- Pr.21. Si stabilisce infine che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche, per cui la Ditta autorizzata viene ad assumere la piena responsabilità per i danni che eventualmente potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio delle infrastrutture in questione, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da parte di chi si ritenesse danneggiato; la Ditta autorizzata resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture, tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi.

Concessioni Consorzio Bonifica Burana

- Pr.22. La tombinatura dovrà essere realizzata mediante posa in opera, su idonea soletta in calcestruzzo, di elementi scatolari in cemento armato prefabbricato, dimensionati per carichi stradali di 1^a categoria, aventi dimensioni interne di cm. 250 x 200 (larghezza x altezza) e rinfiancata con materiale inerte e/o terreno naturale. Le quote di scorrimento degli scatolari dovranno essere concordate con i tecnici consorziali e riferite ai manufatti esistenti a monte e valle dell'opera.
- Pr.23. La tombinatura dovrà essere dotata di adeguati pozzetti rompitratta posti ad interdistanza di m 40,00 l'uno dall'altro conformati con vasca di decantazione sul fondo di almeno cm. 30 e dotati in sommità di lapide portante con passo d'uomo incorporato, i quali potranno essere utilizzati anche come punto di prelievo d'acqua per le ditte frontiste.
- Pr.24. Nel tratto di tombinatura in parola dovranno essere innestati, mediante idonei manufatti, tutti gli scoli esistenti ora recapitati nel tratto di canale a cielo aperto; dovranno inoltre essere realizzate tutte le opere necessarie (pozzetti con caditoie, fossi, capifossi, ecc.) per

raccogliere e convogliare, all'interno della tombinatura, le acque di scolo dei terreni limitrofi affinché non abbiano a verificarsi allagamenti o ristagni imputabili alla realizzazione della tombinatura in parola.

- Pr.25. Eventuali scarichi diretti nella tombinatura provenienti dalla sede stradale, dovranno essere preventivamente richiesti, ubicati e dimensionati con indicazione della portata di scolo in lt/s.
- Pr.26. Preme precisare che la posizione dello scatolare all'interno dell'alveo del canale, risulta dalle sezioni visionate, essere molto a ridosso del ciglio destro. Ciò comporta l'occupazione di parte delle proprietà private frontiste con il materiale che sarà utilizzato per il rinterro ed il rinfianco degli elementi scatolari, pertanto si consiglia di posizionare gli scatolari in modo tale da non intaccare le proprietà private.

Aspetti ambientali

- Pr.27. Il punto di campionamento del digestato e le modalità di prelievo devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:
- 1) il punto di prelievo deve essere indicato su specifica planimetria dell'impianto e dotato di tabella di identificazione sul posto; deve inoltre essere dotato di rubinetto situato direttamente sulla parete del contenitore da cui si preleva (tubazione, digestore, vasca intermedia, vasca di stoccaggio finale);
 - 2) prima di procedere al prelievo dei sub campioni, se possibile, occorre attivare la miscelazione del digestato nel contenitore di prelievo;
 - 3) la procedura di prelievo di ogni sub campione deve prevedere un tempo di flussaggio iniziale del digestato dal rubinetto, una interruzione per igienizzare il punto di prelievo e un secondo periodo di flussaggio;
 - 4) il prelievo del campione deve avvenire con attrezzatura adeguatamente pulita;
 - 5) il numero minimo di sub campioni da prelevare è pari a 5 con un intervallo di 10-15 minuti uno dall'altro;
 - 6) una parte di ogni singolo sub campione pari ad almeno 0,25-0,5 kg deve essere versata in un contenitore sterile specifico per campionamenti microbiologici andando a formare i 5 campioni necessari alla determinazione della presenza/assenza delle salmonelle, l'altra parte andrà a comporre il campione medio composito necessario all'analisi dei parametri agronomici e dei metalli pesanti;
 - 7) deve essere redatto specifico verbale di campionamento firmato dall'operatore che lo effettua contenente la data e l'ora di inizio campionamento, le modalità e i criteri di prelievo adottati; copia del verbale di campionamento deve essere conservato assieme al referto analitico per 5 anni.
- Pr.28. Oltre a quelle indicate dal proponente e vista la presenza di ricettori a distanza inferiore a 500 m dall'area di cantiere, dovranno essere messe in campo opportune azioni gestionali per contenere la polverosità derivante dagli scavi e dal transito dei mezzi sulle piste; tali azioni, di seguito descritte, dovranno essere messe in campo dalla Ditta appaltatrice, con specifica prescrizione in sede di capitolato d'appalto da parte del Proponente:
- a. umidificazione delle vie di transito all'interno del cantiere e dei depositi temporanei di terre e di inerti,
 - b. copertura dei cassoni con teloni in occasione del trasporto degli inerti,
 - c. verifica dell'adeguatezza dei mezzi d'opera e del rispetto dei relativi limiti di emissione,
 - d. limitazione del tempo di accensione delle macchine operatrici prevedendo lo spegnimento del mezzo tra un utilizzo e l'altro,
 - e. mantenimento di una velocità dei mezzi modesta (max 20 km/h) e comunque adeguata alla situazione reale dei piani di transito,

- f. minimizzazione dell'altezza del punto di carico/scarico e mantenimento di basse velocità di scarico,
- g. effettuazione di periodiche operazioni di pulizia (spazzatura) delle aree pavimentate.
- Pr.29. La viabilità ingresso/uscita dall'impianto dovrà essere regolata in modo che tutti i mezzi siano veicolati obbligatoriamente sulla Strada Statale 12.
- Pr.30. Il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, in particolare dovranno essere impiegate esclusivamente macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- Pr.31. Le operazioni rumorose dovranno essere svolte negli orari e nei tempi indicati dalla DGR: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; dovrà essere comunque limitata la contemporaneità delle lavorazioni maggiormente disturbanti.
- Pr.32. Il posizionamento dei mezzi di cantiere dovrà avvenire alla massima distanza possibile dai ricettori.
- Pr.33. Dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
- Pr.34. Si ritiene pertanto necessario prescrivere espressamente alla ditta l'installazione di un sistema che fornisca alle torce combustibili supplementari per una corretta combustione del biogas fuori specifica in qualsiasi circostanza.
- Pr.35. Poiché il comune di Concordia appartiene alla Pianura Ovest che è identificata dal nuovo PAIR 2030 come area di superamento di NO₂ e PM₁₀ (art. 4 delle NTA) e le modifiche in progetto, come evidenziato dalla valutazione condotta dalla scrivente Agenzia, porteranno incrementi di PM₁₀ e di NO_x (precursore di particolato secondario) non trascurabili, si prescrive che l'azienda presenti ad ARPAE ed al Comune di Concordia sulla Secchia, prima dell'inizio lavori, una proposta di ulteriori opere di misure di compensazione con relativo calcolo delle emissioni compensate, come da bibliografia.
- Pr.36. Le partite di compost non conformi al D.lgs. 75/2010 possono essere riprocessate o avviate a smaltimento presso centri autorizzati come rifiuto.
- Pr.37. Nel caso un lotto necessiti di rilavorazione il gestore dovrà procedere a identificare tale lotto come "da rilavorare" in modo da garantire sempre una distinzione fisica dai lotti di prodotto finito.
- Pr.38. Vista la complessità delle opere e il quantitativo di materiale potenzialmente scavato appare opportuno che ai fini delle procedure di campionamento, della caratterizzazione chimica-fisica e dell'accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale vengano applicate le procedure/disposizioni previste dall'art. 22 del Dpr 120/17 per la categoria dei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

Dismissione e ripristino

- Pr.39. Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs.387/2003 e dal DM.10/09/2010, a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, con la comunicazione di inizio lavori, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà presentare l'attestazione dell'avvenuta corresponsione/constituzione delle garanzie economiche a favore di ARPAE di importo pari a €236.350 rispettando i criteri e le condizioni stabiliti dalla Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, di cui al paragrafo 3.15 del presente documento. In particolare, la garanzia finanziaria dovrà:

- coprire tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa); i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile.

Pr.40. Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente ad ARPAE SAC di Modena la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.

Aspetti fiscali

Pr.41. L'impianto di cogenerazione, per quanto riguarda l'aspetto di autoproduzione (produzione e totale consumo per uso proprio) di energia elettrica, rientra nei dettami di cui all'art. 52, c.2, lettera c) del D.lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise – T.U.A.); dell'inizio attività di autoproduzione deve essere data comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Modena. Si precisa che qualora una quota parte dell'energia elettrica prodotta, eccedente il fabbisogno interno, venga ceduta in rete esterna, la Società ne dovrà dare comunicazione al medesimo Ufficio, previ accordi con lo stesso, al fine del censimento dell'impianto.

Aspetti generali

Pr.42. Si prescrive di comunicare al Comune di Concordia sulla Secchia, al Comune di Mirandola e ad ARPAE SAC Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione e quella di messa in esercizio e di messa a regime.

Pr.43. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici di cui al paragrafo 1.9 Elaborati progettuali del presente documento. A fine lavori deve essere presentata ad ARPAE SAC Modena una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o da un tecnico professionista iscritto al rispettivo Albo, che attesti la rispondenza di quanto realizzato al progetto approvato e alle prescrizioni del presente atto e dei suoi allegati. In tale sede potranno essere evidenziate eventuali piccole differenze in un elaborato relativo all' "as built" fatto salvo quanto riportato al paragrafo 3.17 del presente documento.

Pr.44. Devono essere rispettate le prescrizioni presenti negli atti allegati all'Autorizzazione Unica.

5. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;
6. di stabilire che il documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A), l'Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Concordia sulla Secchia, prot. 9013/13945 del 03/11/2022 (Allegato B), il nulla osta di SNAM Rete Gas Spa prot. 345 del 01/09/2022 (Allegato C) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (Allegato D) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di stabilire che la presente autorizzazione, che comprende l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto, comporta dichiarazione di pubblica utilità

dell'opera e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 164/2000 e dell'art. 12 del DPR n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs n. 330/2004;

8. di dare atto che l'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas, ossia il tratto di gasdotto di connessione del Punto di Consegna e Riconsegna SNAM presso l'impianto APIS MO 1 alla condotta esistente denominata Met. Derivazione per Bassa Mantovana DN 200 (8") in Comune di Concordia sulla Secchia, sarà realizzato, collaudato e messo in esercizio da Snam Rete Gas S.p.a. ed entrerà a far parte della rete di trasporto del gas di proprietà del gestore; pertanto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas è rilasciata a Snam Rete Gas S.p.a., in quanto gestore della rete di trasporto del gas naturale;
9. di stabilire che il termine per la messa in esercizio dell'impianto è fissato in 12 mesi dalla data di fine lavori;
10. di stabilire che il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune di Concordia sulla Secchia e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione; inoltre ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento;
12. di stabilire che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, ad eccezione dell'impianto di allacciamento alla rete di trasporto del gas, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell'atto autorizzativo;
13. di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di biometano;
14. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
15. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
16. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

17. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
18. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
19. **di stabilire che l'efficacia della presente determinazione motivata è sospesa per 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento agli Enti dissenzienti (Comune di Concordia sulla Secchia e Comune di Mirandola) al fine di consentire agli stessi soggetti l'esperimento dei rimedi previsti dall'art.14-quinquies della L. 241/1990.**

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.